

## DOCUMENTI

***Documento Assomusica per 10a Commissione Senato (Industria, commercio, turismo) a seguito dell'audizione del 16 dicembre 2021 nell'ambito dell'esame dell'atto n. 980 (Affare sulla normativa concernente la capienza dei locali da intrattenimento)***

### **INTRODUZIONE - IL SETTORE DELLA MUSICA LIVE COME GENERATORE DI ECONOMIE**

Assomusica è l'associazione degli organizzatori e dei produttori di spettacoli di musica dal vivo. Associa imprese su tutto il territorio nazionale che realizzano circa l'80% dei concerti dal vivo in Italia.

Il settore della musica contemporanea dal vivo rappresenta un importante attrattore turistico ed è anche un considerevole generatore di economie locali. Nella città di Milano, ad esempio, gli eventi organizzati portano, ogni anno, oltre 1 milione e mezzo di pubblico producendo una economia sul territorio abbastanza rilevante. A Verona si contano circa 600mila presenze e, più in generale, questo è ciò che accade durante il periodo estivo nelle varie regioni italiane.

Città come Verona, Assago, ma questo indotto riguarda tante Regioni, devono il 70% del loro flusso turistico all'attività di concerti di musica popolare contemporanea. Il nesso turismo/spettacoli musica dal vivo/industria dell'accoglienza è un trinomio che ha portato a considerare il valore che il settore della musica contemporanea genera nelle città in cui opera.

E' stato pubblicato su *Affari&Finanza*, un report che dimostra questa forte connessione per Lignano Sabbiadoro, che ha visto nel 2018 i concerti di Vasco Rossi, Negramaro e Cesare Cremonini, con 60.314 spettatori e il 52,7% degli spettatori ha pernottato in zona, di cui il 95% a Lignano Sabbiadoro. La spesa sul territorio, comprensiva di vitto, alloggio e intrattenimento è stata di 12.411.414 euro e quella complessiva, incluso anche il viaggio e il merchandising, è salita a 19.110.490

Il settore del live rappresenta, quindi, un significativo generatore di economia, oltre che un importante attrattore turistico e socio-culturale.

### **SPAZI PER IL LIVE, NORMATIVA ATTUALE E RAFFRONTO CON REGOLA TECNICA VERTICALE**

Come Associazione siamo favorevoli agli aumenti di capienza per i locali al chiuso, come espresso già da altre Associazioni di categoria, e riteniamo anche utile l'equiparazione per i locali al chiuso della regola di due persone per metro quadrato.

Bisogna innanzitutto inquadrare gli spazi in cui gli eventi di musica live vengono organizzati:

- **strutture fisse per lo spettacolo** come i teatri, Auditorium, sale da concerto e in tal caso non ci sono problemi perché la capienza e le regole di tali spazi valgono per il resto dello spettacolo e per i nostri eventi;

- **palazzetti dello sport e all'aperto**, che generano la parte più cospicua dell'economia ed i numeri più rilevanti, sia come mercato diretto che come mercato indotto. In tale situazione, per ogni singola manifestazione, è necessario acquisire una licenza in cui viene determinata la capienza.

Mentre per le strutture fisse, come i teatri, esiste una capienza rilasciata, documentata nel "Certificato prevenzione incendi" che attesta la capienza di quel locale, per gli altri tipi di spazi bisogna, **per l'ottenimento del articolo 80 del TULPS**, predisponendo planimetrie, relazioni descrittive e quant'altro necessario, andare a proporla tramite l'ausilio indispensabile di professionisti. E' importante sottolineare che tali figure professionali, adeguatamente preparate, competenti, specializzate ed aggiornate relativamente al nostro settore, in Italia sono in numero assolutamente esiguo.

Essendo, quindi, tenuti a richiedere, attraverso i dovuti processi autorizzativi e con il supporto di esperti, la licenza per ogni singolo spettacolo può accadere che, a parità di condizioni, alcune volte ci si trova a rinegoziare lo stesso tipo di agibilità che era stata concessa in un evento precedente. E pertanto non esiste sempre una certezza a priori.

Ciononostante, riteniamo che la Regola Tecnica 19 agosto 1996, la quale ha un approccio prescrittivo, cioè dà una serie di indicazioni che poi devono servire a poter sviluppare quello che è il progetto e quindi l'agibilità, sia migliore. Anche se tale norma può risultare datata, in quanto sono cambiati i tempi e le modalità di fruizione dello spettacolo e necessiterebbe quindi di alcuni aggiornamenti, per quanto riguarda le manifestazioni soggette al rilascio di un titolo autorizzativo (art. 68 e 69 TULPS), la norma prescrittiva sia decisamente migliore della Regola Tecnica Verticale. La Regola Tecnica Verticale, infatti, parte da un approccio prestazionale che attraverso una tabellazione fornisce dei risultati algoritmici che possono risultare diversi tra di loro pur partendo dallo stesso assunto: cosa che ovviamente non riteniamo possibile.

Già nella prima audizione che Assomusica ha avuto con la Direzione Nazionale dei VVF – Direzione Prevenzione, ad ottobre del 2019, si è evidenziata questa problematica.

Ed alla fine, nonostante resistenze iniziali, anche gli Ordini Professionali ritengono, in linea di principio, che per le manifestazioni a licenza temporanea (facendo quindi una distinzione tra locali a licenza continuativa e manifestazioni in "locali" a licenza temporanea), sia praticamente impossibile non solo aderire, ma anche essere sottoposti a verifica da parte delle Commissioni - i cui membri potrebbero avere difficoltà di cognizioni valutative o peggio ancora troppa discrezionalità, con una norma di tipo deterministico prestazionale.

## **CRITICITA' DELLA REGOLA TECNICA VERTICALE**

Esiste all'interno della Regola Tecnica Verticale la possibilità della deroga, che sviluppi, quindi, delle modellazioni differenti, ma che risultano assolutamente complesse, specialmente relativamente ai flussi del pubblico. Infatti, mentre per una struttura fissa la modellazione viene eseguita "una tantum" e resta sempre valida per il locale, per gli eventi di musica live cambierebbe ogni volta, anche se organizzati in uno stesso spazio. Ad esempio, nei palazzetti dello sport per ogni singolo spettacolo, variando magari le dimensioni del palco o la tipologia di altri allestimenti, si richiederebbe una nuova modellazione. Questo determina delle notevoli criticità: non solo un notevole aumento dei costi per gli organizzatori, che devono necessariamente coinvolgere dei professionisti

estremamente qualificati e per documenti notevolmente più complessi di quelli attualmente richiesti, ma soprattutto il problema della deroga prevede che ci sia un confronto su una ipotesi progettuale, quindi con un approccio ingegneristico, tra il professionista ingaggiato dagli organizzatori e il funzionario dei Vigili del Fuoco. Tale confronto dovrà trovare necessariamente una soluzione sulla modellazione e quindi sulla capienza di agibilità da richiedere, **prima** dei tempi tecnici della Commissione di Vigilanza, che sono di 30 giorni e quindi già estremamente ristretti rispetto alle tempistiche, notevolmente più rapide e veloci, con cui si muove il mercato del *live*.

Per la messa in atto della deroga, i tempi si dilaterrebbero eccessivamente: per un evento di una certa importanza, superiore alle 10.000 persone, si impiegherebbero circa 3 mesi per poter accedere alla procedura di deroga, per poi arrivare ai tempi della Commissione con un parere favorevole dei Vigili del Fuoco. Tali tempistiche sono di fatto assolutamente incompatibili con le tempistiche organizzative del settore.

Andare, pertanto, ad introdurre una regola articolata secondo un procedimento eccessivamente complesso, che deve anche avvalersi necessariamente di esperti nel settore ingegneristico, ed in Italia, purtroppo non ce ne sono molti in grado di sostenere questo tipo di attività, comporterebbe non solo una impossibilità di rispettare le tempistiche di programmazione e realizzazione degli spettacoli di musica popolare contemporanea, ma anche una seria difficoltà dal punto di vista economico, in quanto non risulterebbe più sostenibile. Mettendoci, in pratica fuori mercato, e conseguentemente fuori circuito, soprattutto per quanto riguarda le grandi produzioni internazionali.

Bisogna inoltre considerare che i concerti *live* organizzati non in strutture fisse, come tutte le manifestazioni temporanee, dal 2016 sono soggetti alla circolare Gabrielli, successivamente modificata nel 2018 dalla Direttiva Piantedosi, e che la Regola Tecnica Verticale, in alcuni casi, entrerebbe in conflitto con quest'ultima per gli aspetti di *Safety* e *Security*.

Si evidenzerebbe, infatti, una discrasia tra l'approccio della Direttiva Piantedosi, alla quale si deve necessariamente sottostare, e quanto previsto dalla Regola Tecnica Verticale: un formulato tabellare sicuramente utilizzabile per la costruzione di un locale, ma non pensato per l'allestimento di uno spettacolo temporaneo, soprattutto all'aperto.

Inoltre per gli effetti pratici della Direttiva Piantedosi, e questo già oggi, i Comitati Provinciali di ordine e sicurezza pubblica effettuano un ulteriore vaglio che può modificare l'agibilità. Bisogna quindi comprendere che il settore è soggetto ad un dedalo di passaggi obbligati: partendo dai dettami del Regio Decreto del 1931, per quanto riguarda il pubblico spettacolo, il TULS, testo unico di legge di pubblica sicurezza, il vaglio delle commissioni, la direttiva Piantedosi, i Comitati Provinciali e gli ordini di sicurezza.

Infine, va ricordato che è in via di esame al Senato la nuova legge dello spettacolo, per cui sarebbe necessario conoscere nel concreto quella che sarà l'impostazione legislativa relativa al settore, prima di effettuare delle modifiche a norme che, allo stato attuale, a quanto ci risulta, soprattutto nello spettacolo dal vivo, non hanno procurato nessun tipo di criticità, per non mettere in ginocchio un settore che è già duramente colpito dagli effetti di questa drammatica pandemia.

## PROPOSTE

Alla luce di quanto descritto si richiede pertanto che:

- le manifestazioni a titolo di licenza temporanea, quelle che la Direttiva Piantedosi definisce "*Manifestazione a titolo autorizzativo*" e in cui rientrano solo gli eventi di musica siano escluse dalla Regola Tecnica Verticale (ancora in fase di determinazione) per quelle all'aperto ma anche per quelle svolte nei palazzetti dello sport soggette a singolo Titolo autorizzativo;
- in subordinata si trovi una mediazione per i locali al chiuso – intendendo nello specifico i palazzetti dello sport - che permetta, esattamente come per lo sport, una unica modellazione e che non sia necessario ripeterla per ognuno degli eventi che verranno programmati con allestimenti sostanzialmente simili.

### Sede legale

Via di Villa Patrizi, 10  
00161 Roma  
tel 06.9958.5235  
fax 06.9958.5228

### Sede di Genova

Via Archimede, 28/14  
16142 Genova  
tel e fax 010.5221.441

### Ufficio di rappresentanza

c/o Smart B  
Rue Emile Féron, 70  
1060 Bruxelles

### Web

[www.assomusica.org](http://www.assomusica.org)  
[presidente@assomusica.org](mailto:presidente@assomusica.org)  
[info@assomusica.org](mailto:info@assomusica.org)